



COMUNE DI DAIRAGO

Città Metropolitana di Milano

SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI DEL COMUNE DI DAIRAGO E DI CONSULENZA E SUPPORTO ALL'ENTE IN MATERIA DI PRIVACY

**CIG - ZC43CBE1AC
PATTI E CONDIZIONI**

Art. 1 -Oggetto del contratto

Costituisce oggetto del contratto l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione Dati del Comune di Dairago e di consulenza e supporto in materia di Privacy agli Uffici.

I servizi summenzionati, a contenuto prevalentemente consulenziale potranno essere svolti da remoto, con previsione di incontri presso la sede comunale del Comune di Dairago – Via Damiano Chiesa n. 14, in Dairago e/o eventuali altre sedi che saranno individuate dal Comune nel periodo di durata contrattuale.

Art. 2. - Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di 3 anni, rinnovabili per ulteriori tre anni.

Il contratto avrà inizio in data 01/11/2023 e scadenza in data 31/10/2026, con possibilità di rinnovo dal 01/11/2026 al 31/10/2029.

Art. 3 - Valore dell'appalto

L'ammontare dell'affidamento a base d'asta è comprensivo di tutte le attività e prestazioni poste a carico dell'affidatario dal presente foglio patti e condizioni e da tutte le prestazioni aggiuntive proposte dall'affidatario in sede di offerta.

L'operatore economico, nella propria offerta, dovrà tener conto anche degli adeguamenti contrattuali programmati per tutta la durata dell'affidamento.

L'importo a base d'asta c dell'affidamento è stato determinato in complessivi € 26.750,00 oltre ad Iva di legge ed eventuale cassa professionale, così suddiviso:

Periodo	Importo
Dall' 01/11/2023 al 31/10/2026 – Contratto	€ 13.250,00
Dall' 01/11/2026 al 31/10/2029 – Ripetizione	€ 13.250,00
Totale	€ 26.750,00

È escluso il rimborso delle spese di trasferta, che restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

L'affidamento del servizio non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato.



Art. 4- Descrizione del servizio.

Il servizio da prestare ha per oggetto l'attività di Data Protection Officer per l'attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento EU n. 679/2016 del D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro libera circolazione unitamente alle correlate attività di consulenza, assistenza e supporto per adempimenti in materia di privacy, trasparenza e protezione dati, necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente ed alla soft-law.

Nello specifico sono oggetto della presente procedura le attività come si seguito indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) **Servizio di Responsabile della Protezione Dati**, nel prosieguo Data Protection Officer c.d. DPO.

L'impresa appaltante dovrà prevedere al suo interno una figura, con comprovata esperienza in materia (almeno n. 6 anni) da designare quale Responsabile della Protezione dei Dati, che coordinerà altresì le attività presso l'Ente.

La figura del Responsabile della Protezione dati dovrà svolgere un ruolo:

- di supporto al titolare del trattamento dati,
- di sorveglianza della corretta applicazione del GDPR,
- di contatto con l'Autorità Garante della Privacy per qualsiasi questione connessa ai trattamenti di dati effettuati dall'Ente.

Con riferimento alle competenze, mansioni e responsabilità del DPO si fa rinvio alla normativa vigente.

Il DPO dovrà altresì supportare l'Ente, fornendo consulenza specifica e personalizzata in base alle richieste ed agli aggiornamenti normativi che dovessero intercorrere.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 39 del GDPR, il servizio sopracitato dovrà comprendere:

- a) informazione e consulenza per il titolare del trattamento ed i soggetti da esso autorizzati in merito agli obblighi derivanti dalle normative in tema di protezione dei dati personali;
- b) sorveglianza dell'applicazione della normativa europea e nazionale in tema di protezione di dati personali, nonché di ogni atto emesso dal Garante Privacy o da AgID per ciò che concerne le misure ICT per garantire la sicurezza dei dati;
- c) fornitura di pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorveglianza ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
- d) fornitura di pareri su tematiche afferenti la privacy;
- e) cooperazione con il Garante della Privacy;
- f) N. 2 audit annuale per la verifica del livello di adeguamento dell'Ente alla normativa con valutazione delle misure in essere e di quelle da adottare;
- g) Supporto al titolare per la redazione dell'analisi di impatto privacy, Privacy Impact Assessment;
- h) Almeno 2 corsi di formazione l'anno sui temi più rilevanti della privacy e la data protection, sicurezza informatica e privacy, e quanto previsto dalla normativa e dalla soft-law di settore.



2) Servizio di supporto all'Ente e consulenza in materia di privacy

Gli Enti pubblici devono adottare misure tecniche ed organizzative adeguate, per garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio dei trattamenti di dati, già con circolare 2/2017 di AgID è imposta l'adozione di una serie di misure ICT volte ad assicurare la sicurezza delle informazioni e dei dati.

Pertanto, il servizio dovrà comprendere anche:

- a) Continuo mantenimento, evoluzione e miglioramento del GDPR dell'Ente
- b) Supporto per l'approfondimento delle modalità operative legate alla pubblicazione dei dati personali on-line e la redazione degli atti amministrativi destinati alla pubblicazione;
- c) Supporto per la revisione della documentazione di nomina dei responsabili, degli autorizzati;
- d) Revisione ed eventuale modifica dei processi per la redazione dell'analisi dell'impatto privacy in caso di nuovi trattamenti e di Data Breach;
- e) Supporto all'Ente per l'analisi di situazioni specifiche;
- f) Supporto all'Ente in tutte le fasi critiche che coinvolgono la normativa GDPR;
- g) Messa a disposizione di newsletter e di modulistica tipo.

L'assistenza dovrà essere prestata da personale con adeguata preparazione professionale ed esperienza (almeno n. 3 anni di esperienza) il cui nominativo dovrà essere espressamente individuato.

È prevista la stretta collaborazione con il personale dell'Amministrazione di Dairago e con le software house fornitrici degli applicativi in uso e la Società di Servizio CED.

Art. 5 Competenze specifiche:

L'operatore economico deve aver svolto un servizio analogo, per caratteristiche e tipologia a quello oggetto della presente procedura

In particolare:

- 1) Per il servizio di DPO l'operatore economico dovrà prevedere al suo interno una figura, con comprovata esperienza in materia privacy (almeno n. 10 anni) da designare quale Responsabile della Protezione dei Dati, che coordinerà altresì le attività presso l'Ente.
- 2) Servizio di supporto all'Ente e consulenza in materia di privacy: L'assistenza dovrà essere prestata da personale con adeguata preparazione professionale ed esperienza (almeno n. 5 anni di esperienza) il cui nominativo dovrà essere espressamente individuato.

Art. 5- Obblighi dell'affidatario

L'affidatario si obbliga inoltre:

- 1) a garantire la continuità operativa del servizio;
- 2) a garantire l'esecuzione del servizio in stretto contatto con i competenti Uffici della Stazione Appaltante;
- 3) a farsi carico di ogni eventuale spesa ed onere derivante dall'espletamento del servizio;
- 4) a svolgere, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti, modulistica, modelli, etc. connessi allo svolgimento del servizio;



Art. 6. – Penalità

Eventuali difformità o inadempienze sull'adempimento del servizio comporterà l'applicazione di una penale commisurata dall'Amministrazione in relazione alla gravità delle irregolarità riscontrate.

Le penali andranno da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00. In caso di applicazione di n. 3 penali consecutive nel corso di un anno solare, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto.

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, il Comune di Dairago potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'aggiudicataria per servizi già effettuati.

Art. 7 - Pagamenti

La fattura dovrà essere emessa con cadenza semestrale posticipata.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a mezzo mandato entro 30 gg. dalla data del protocollo di entrata della fattura elettronica, in ottemperanza all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002 e nel rispetto della Legge 136/2010.

La fattura dovrà riportare gli estremi del provvedimento di affidamento della fornitura dell'ordine nonché in numero del codice identificativo di gara (CIG).

Il pagamento è comunque condizionato al rilascio da parte del competente Ufficio del visto regolare esecuzione del servizio e alla verifica della regolarità contributiva del fornitore.

Art. 8. -Tracciabilità

Il fornitore conformemente a quanto disposto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010, ha l'obbligo di comunicare il numero di conto corrente bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al contratto nonché la generalità ed il codice fiscale degli operatori autorizzati ad effettuare operazioni sul conto corrente.

In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, il Comune di Dairago procederà all'immediata risoluzione del contratto.

Art. 9 - Recesso

Il Comune può risolvere di diritto il contratto d'appalto in qualsiasi momento e con effetto immediato, salva l'azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni, nei seguenti casi:

- a) se l'aggiudicataria è colpevole di frode, negligenza o colpa grave;
- b) in caso di fallimento, insolvenza o richiesta di un concordato giudiziale od extragiudiziale dell'aggiudicataria;
- c) per reiterazione continua di infrazioni o inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità;
- d) qualora l'aggiudicataria, regolarmente diffidata, non provveda a far pervenire le giustificazioni entro il termine assegnatogli;
- e) qualora l'aggiudicataria, regolarmente diffidata, non abbia provveduto ad eseguire il servizio richiesto entro il termine indicato nella diffida stessa;
- f) In caso di assenze continue e ripetute del Vs. incaricato presso la sede comunale, ove concordate;

Il Comune per l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvederà a notificare la volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati.

Il recesso avrà effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte dell'aggiudicataria, della comunicazione.



Comune di Dairago

Città Metropolitana di Milano

Art. 10 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a tutto rischio e danno della ditta affidataria qualora non vengano rispettate le prescrizioni stabilite dalla documentazione di gara.

Art. 11 -Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Busto Arsizio.

Art. 12 -Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto sono a carico dell'aggiudicataria. Per quanto non specificatamente previsto dal presente capitolato e dalle norme espressamente citate, vanno applicate le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

13. Riferimenti

Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Dairago, lì

Firma per accettazione